STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 Roma
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559

**Verbale d'udienza del 18 settembre 2017** **R.G. 26000/2014**

E' presente l'avvocato Neri Roberta, per l'attrice, la quale deposita originali dei documenti 1) 2) 3) e 4 di cui all'atto di citazione; illustra i fatti rilevanti di causa e rassegna le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito, emana il provvedimento che segue:

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**IX SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**(ex art. 281 sexies c.p.c.)**

nella causa civile iscritta al n. 26000 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

C[redacted] S.R.L., con sede in [redacted], (RM), [redacted] in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Zardo Fulvio, Zardo Giobbe e Neri Roberta, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Carlo Mirabello, 17.

ATTRICE

E

C[redacted] S[redacted], residente in [redacted] via [redacted]

Firmato Da: RAGOZZO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 187039c9aedb966a5514d8b664ce1e18

CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: Somministrazione

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, nonché le note depositate dalla parte, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato C[redacted] s.r.l. evocava in giudizio C[redacted] S[redacted], in qualità di titolare della ditta individuale W[redacted] R[redacted], chiedendo la risoluzione del contratto di somministrazione *inter partes* del 15/05/2013 e condanna dello stesso al pagamento complessivo di € 10.963,30, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, per inadempimento contrattuale e mancato pagamento di fatture.

La causa veniva istruita a mezzo di acquisizione documentale e interrogatorio formale.

All'esito la causa veniva rinviata all'odierna udienza per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione termine alla parte di termine per note sino a dieci giorni prima.

Parte convenuta, ritualmente citata, è rimasta contumace per l'intero giudizio.

La domanda attrice si palesa fondata nei termini che seguono.

Il credito vantato da C[redacted] S.r.l. nei confronti di S[redacted] C[redacted] per la somma di €. 10.963,30 si palesa fondato su inadempimento della parte convenuta in ordine a diversi contratti intercorsi tra le parti, e precisamente:

1) Quanto ad € 3.956,00, a titolo di penale derivante dal mancato adempimento del convenuto al "contratto riservato di sconto commerciale con versamento anticipato", del 15/05/2013, stipulato tra C[redacted] S[redacted] in qualità di titolare della ditta W[redacted]

R[redacted] (bar) corrente in V[redacted] (VT), Località T[redacted] S[redacted] s.n.c. (vedi doc. 1 fasc. di parte, depositato in originale in data odierna),

2) Quanto ad € 989,00, a titolo di residuo dello sconto anticipato versato con assegno di € 1.000,00, n. 3645217975-09, tratto su Banca Unicredit, del 15/05/2013, ritirato da C[redacted] Si[redacted] (vedi doc. 2 fasc. di parte, depositato in originale in udienza);

3) Quanto €. 3.117,80 a titolo di pagamento della macchina da Caffè Cecilia 7 matricola n. 036331 nonché a titolo di risarcimento del danno, per mancato adempimento al contratto *inter partes* di compravendita di caffè con comodato di attrezzature del 15/05/2013 (doc. 3 fasc. di parte, depositato in originale in udienza);

4) Quanto ad €. 2.451,60, a titolo di pagamento della macchina della lavatazze Stheel Tech matricola n. 915584, nonché a titolo di risarcimento del danno per mancato adempimento al contratto *inter partes* di compravendita di caffè con comodato di attrezzature del 27/06/2013 (doc. 4 fasc. di parte, depositato in originale in udienza);

5) Quanto ad €. 438,90, per il mancato pagamento delle fatture n. 102/13 del 15/05/2013 - n. 128/13 del 15/05/13 - n. 338/13 del 4/07/2013 - n. 256/13 del 17/06/2013 e n. 284 del 24/6/2013 (doc. da 5 a 9 fasc. di parte);

All'esito dell'esame della documentazione prodotta e della valutazione dell'interrogatorio formale deferito, ex art. 115 c.p.c., deve ritenersi provato e dunque affermarsi il diritto dell'attrice al pagamento: della somma di cui al punto 1) di € 3.956,00, a titolo di penale convenzionalmente pattuita, derivante dal mancato adempimento del convenuto al "contratto riservato di sconto commerciale con versamento anticipato", del 15/05/2013; la somma di cui al punto 2) di € 989,00, a titolo di residuo dello sconto anticipato versato con assegno di € 1.000,00 al convenuto in data 15/05/2013; la somma di cui al punto 5) di €. 438,90, per il mancato pagamento delle fatture n. 102/13 del 15/05/2013 - n. 128/13 del 15/05/13 - n. 338/13 del 4/07/2013 - n. 256/13 del 17/06/2013 e n. 284 del 24/6/2013 (doc. da 5 a 9 fasc. di parte).

Firmato Da: RAGOZZO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 187039c9aedb966a5514d8b664ce1e18

Spetta invece la minor somma di € 1.790,00, oltre Iva, per mancata riconsegna della macchina da Caffè Cecilia 7 matricola n. 036331, come previsto nel contratto di comodato del 15/05/2013, atteso che non può essere riconosciuto l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno, contrattualmente previsto, in difetto di valida sottoscrizione della relativa clausola ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., non essendo indicati specificatamente i quantitativi di cialde:

Parimenti, deve essere riconosciuto all'attrice la somma di € 1.080,00, oltre Iva, per mancata riconsegna della lavatazze Stheel Tech matricola n. 915584 di cui al contratto *inter partes* di compravendita di caffè con comodato di attrezzature del 27/06/2013, e non l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno, contrattualmente previsto, in difetto di valida sottoscrizione della relativa clausola ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., non essendo indicati specificatamente i quantitativi di caffè.

Le predette clausole sono da qualificarsi vessatorie e pertanto ai fini della loro validità ed efficacia richiedono una specifica e chiara sottoscrizione, non potendosi ritenere, diversamente, garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole. Ne consegue la parziale nullità delle predette clausole.

In conclusione, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di sconto commerciale *inter partes* del 15/05/2013.

Spetta alla parte attrice in conseguenza dell'inadempimento della parte convenuta il pagamento della complessiva somma di € (3.956,00 + 989.00 + 438,90 + 2.183,80 + 1.317,60) = 8.885,30, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

il Giudice unico del Tribunale civile di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- accoglie la domanda di parte attrice nei termini di cui in motivazione;

- dichiara tenuto e condanna C[redacted] al pagamento in favore della società attrice di complessivi € 8.885,30, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalla domanda.

- dichiara tenuto e condanna C[redacted] al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre rimborso spese, IVA e CAP come per legge.

Sentenza letta in udienza ed allegata al verbale del 18 settembre 2017, chiuso alle ore 14,40.

Il Giudice unico

dott.ssa Paola Ragozzo

Firmato Da: RAGOZZO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 187039c9aedb966a5514d8b664ce1e18